



REGIONE EMILIA -ROMAGNA
ARPAE sez. di FORLÌ – CESENA
**RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE DI FORLÌ**

Via Cadore 75- 47122 Forlì – FC
Iscrizione Registro Regionale Volontariato n. 1466 del 30/12/1993



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 18/6/2019
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE (in seconda convocazione)

L'associazione "CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE", con sede in Forlì, presso l'Amministrazione Provinciale di Forlì – Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo, costituita in data 19 luglio 1985 con atto ai rogiti del notaio Giorgio Papi, repertorio n. 4911/1938, registrato a Forlì in data 1 agosto 1985 al n. 2533; ha modificato lo Statuto in data 9 giugno 1993, ed ha cambiato anche la denominazione in "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE", con atto ai rogiti del notaio Giorgio Papi, repertorio n. 17775 raccolta n. 5658, registrato a Forlì il 26 giugno 1993 al n. 1612; ha modificato lo Statuto in data 1 luglio 2014 ed ha modificato la denominazione in "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE di FORLÌ" registrato all'Agenzia delle Entrate di Forlì il 5 agosto 2014 al numero 2952, statuto tuttora vigente e di cui si propongono le modifiche.

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 21:00, presso la sede Sociale, in via Cadore n.75 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Discussione ed approvazione delle modifiche allo Statuto del Raggruppamento;

Come previsto dallo Statuto vigente, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Adamo Buitoni, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Magda Zignani. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che ci sono n. 27 presenti e n. 2 soci rappresentati mediante regolare delega, risultando così complessivamente n. 29 soci votanti su 45 aventi diritto al voto, pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal D. L. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene quasi interamente riformulato e per rendere più chiaro quanto posto in discussione, viene proiettata su schermo la nuova versione dello Statuto dove sono evidenziate in rosso o in azzurro le modifiche proposte ed in nero le parti rimaste invariate, si analizzano i vari punti e dopo aver ascoltato gli interventi dei soci su quanto esposto, si pone in votazione la nuova stesura dello Statuto, con votazione palese per alzata di mano.

Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.L. n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.L. n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22:00.

IL SEGRETARIO

Magda Zignani

IL PRESIDENTE

Adamo Buitoni

STATUTO

PREAMBOLO

Difendere la qualità della vita con tutti i mezzi possibili, purché leciti, è esigenza indifferibile. La collettività è ormai conscia che le risorse naturali non sono inesauribili sul piano quantitativo, mentre su quello qualitativo sono fortemente compromesse soprattutto a causa degli atteggiamenti e degli interventi dell'uomo sull'ambiente. Proteggere i beni ambientali, promuovendo le attività necessarie alla loro salvaguardia ed il recupero di quelli compromessi e sanzionare le aggressioni significa operare a vantaggio della salute e dell'economia. Le risorse naturali appartengono alla collettività quale patrimonio indisponibile tutelato dalla legge. La gestione corretta di tale patrimonio comporta la promozione di un'educazione ambientale in grado di favorire la percezione di meccanismi del funzionamento della natura.

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE -

È costituita in Forlì, l'associazione denominata "Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì ODV", in seguito denominata associazione, che può essere abbreviato anche in "Raggruppamento GEV Forlì ODV", oppure "GEV Forlì ODV" con sede nel Comune di Forlì.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto e dalla legge della Regione Emilia-Romagna n° 23 del 1989 e successive direttive e modifiche, è organizzata nel rispetto del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 (Codice del Terzo settore), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art .2 – PRINCIPI -

L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.

Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art .3 -SCOPO E OGGETTO SOCIALE -

L'associazione avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sia in Italia che

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLÌ ODV

all'estero, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. L.g.s. 117/2017, tra cui:

a) realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente;

b) esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di guardia giurata nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) collaborare con gli Enti Pubblici competenti nel settore ambientale e di protezione civile ai sensi del D.L. n.1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile", e successive modificazioni;

f) promuovere le seguenti iniziative:

- revisione della normativa a tutela dell'ambiente e conseguenti proposte agli organi competenti;
- attività educative concernenti la sensibilizzazione della collettività in ordine alla percezione del corretto funzionamento dei meccanismi naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente;
- collaborazione con gli Enti preposti alla gestione del territorio;
- partecipazione all'organizzazione di corsi per la preparazione di aspiranti guardie ecologiche, seminari, convegni, dibattiti e manifestazioni aventi per oggetto l'ambiente o comunque di interesse culturale.

L'associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art.4 - RISORSE ECONOMICHE -

L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

2 *Cheyde Zymu*

Alano Burton

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLÌ ODV

Art. 5 – BILANCIO -

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nella medesima assemblea verrà sottoposto all'approvazione anche il bilancio preventivo per l'anno in corso predisposto dal Consiglio Direttivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i dieci giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 6 - SOCI -

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il loro numero non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

In particolare sono soci del Raggruppamento:

a) le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GEV), cioè tutti coloro che, avendone fatta richiesta scritta, abbiano frequentato appositi corsi di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie, come indicato dalle apposite leggi regionali e siano in possesso di regolare decreto di approvazione delle Guardie Particolari Giurate rilasciato dalla Prefettura competente ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. e successive modifiche o da altro ente previsto dalla Regione;

b) i collaboratori GEV, cioè coloro che pur non possedendo tutti i requisiti previsti al punto b, desiderano comunque collaborare per il perseguimento degli scopi statutarî, la loro domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio Direttivo o chi da esso delegato che decide sull'accettazione.

Art. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita; dovrà inoltre dichiarare di attenersi al presente statuto, al regolamento di servizio, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo o chi da esso delegato, secondo criteri non discriminatorî, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il giudizio di non ammissione è espresso dal Consiglio Direttivo, che deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per decadenza, per recesso o per decesso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- a) nei confronti del socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) per il mancato versamento della eventuale quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLÌ ODV

c) quando il socio non ha raggiunto la quantità minima di ore di servizio stabilita dalla normativa o dall'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o la danneggi in qualunque modo o fomenti dissidi e disordini in seno ad essa.

b) persistenti violazioni delle regole dell'associazione: statuto, regolamento di servizio, regolamento interno e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica secondo le modalità precedentemente indicate in caso di non ammissione, espletati i passaggi precedenti il socio può ricorrere in ultima istanza al giudizio dell'assemblea alla prima convocazione utile, nel frattempo sarà sospeso dall'associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle eventuali quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Art. 8 – SANZIONI DISCIPLINARI -

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalla qualifica di socio, per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- esclusione dall'Associazione, secondo la procedura indicata al precedente art. 7.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Art. 9 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI -

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) a rispettare il presente statuto, il regolamento di servizio, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

4
Della Procura
Procuratore
Reg. de. 2/2019

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLÌ ODV

- 3) a versare l'eventuale quota associativa;
- 4) a svolgere la propria attività per il perseguimento degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;
- 5) a richiedere preventivamente l'autorizzazione al Consiglio Direttivo prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale a nome del Raggruppamento.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative, purché maggiorenni;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. oppure consegnata a mano, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione, la quale dovrà preventivamente autorizzare o meno, eventuali richieste di copie o foto di tutta o di parte della documentazione esaminata.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Sono Organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. Tutte le cariche hanno durata triennale ed è consentita la rieleggibilità degli uscenti, per ogni mandato si può essere eletti in un solo organo.

Art. 11 - ASSEMBLEA -

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci ed in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta e non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, in quest'ultimo caso occorre una richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo, con indicazione della materia da trattare.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLÌ ODV

- 2) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri e degli eventuali Organo di controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci ricorrenti;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, oppure quando entro 30 giorni dalla riunione non sia pervenuta da nessun socio, richiesta scritta di annullamento dell'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto dove è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano, dovranno farsi per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda il Consiglio Direttivo o 1/5 di tutti i soci presenti.

In caso di voto segreto l'Assemblea nomina due scrutatori e il presidente di seggio.

a) Elezione dei Consiglieri: La votazione avviene per scrutinio segreto, ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore al 75 % dei consiglieri da eleggere.

b) Elezione dei Probiviri: La votazione avviene per scrutinio segreto, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO –

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi e ne fissa il numero tenendo conto della quantità degli iscritti all'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Economo.

6
Adamo Britton
segge 2° pm

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLÌ ODV

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) coordinare gli interventi istituzionali dei soci e l'attività di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie;
- 4) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 5) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 6) sottoporre al Collegio dei Probiviri eventuali questioni disciplinari;
- 8) deliberare su questioni disciplinari;
- 9) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 10) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 3 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo, oppure quando entro 10 giorni dalla riunione non sia pervenuta da nessun membro del Consiglio Direttivo, richiesta scritta di annullamento della seduta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - PRESIDENTE -

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

7
Reyde Zigan
Bu Toni
Alano

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLÌ ODV

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 14 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - ECONOMO

L'Economo, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica 3 anni contestualmente al Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il suo Presidente. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, circa il comportamento dei Soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo.

Al Presidente del Collegio dei Probiviri spetta l'incarico di conservare il libro dei verbali delle riunioni che ogni volta dovrà essere sottoscritto da tutti i membri.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi membri, subentra al suo posto il primo dei non eletti e rimarrà in carica fino al termine del mandato del Probiviro sostituito, nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO -

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 18 - IMPEGNI DEL RAGGRUPPAMENTO GEV

Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì ODV, facendo riferimento alla L.R. 3 luglio 1989 n.23, "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" e successive modifiche od integrazioni ed alle relative Direttive a tal fine emanate dalla Regione Emilia-Romagna, si impegna a rispettare e a fare rispettare le leggi in materia ambientale esistenti o che verranno emanate in futuro, nonché le varie normative e ordinanze dei Comuni, della Provincia e degli altri Enti operanti nel territorio.

8
P. de F. m.
D. B. m.
D. B. m.

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLÌ ODV

ART.19 - DISPOSIZIONI FINALI -

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì ODV del 18 giugno 2019.

9
Della Giunta
geode Zignini

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92007080408

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLI ODV

TIPO ATTIVITÀ

949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA CADORE 75

C.A.P.

47122

COMUNE

FORLI'

PROV.

FC

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

BTNDMA54L06I681X

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

BUITONI ADAMO

DATA 11/07/2019

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FORLI'